

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 01851/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01635/2026 REG. PROV. CAU. del 13/03/2026.

Parte Ricorrente: CUZZI CLAUDIO

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi "*Federico II*" di Napoli, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Udine, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Si contesta il meccanismo ministeriale che ha consentito il "ripescaggio" del voto della prima prova solo in caso di insufficienza (voto inferiore a 18/30) nella seconda.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Si contesta la gestione dei posti rimasti vacanti, che il Ministero non avrebbe destinato allo scorrimento della graduatoria, violando il diritto allo studio e il principio della piena saturazione dei posti disponibili.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Si deduce il tema della violazione dell'anonimato nell'ambito delle prove a risposta multipla. Il Ministero ha infatti diramato alle Commissioni di Ateneo istruzioni per tabulas lesive del principio dell'anonimato, ignorando così tutti gli accorgimenti su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia istruttoria.

IV. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA *LEX SPECIALIS* DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

Si eccepisce il potere discrezionale del Ministro, il quale è costituzionalmente legittimo solo se vincolato da criteri e limiti previamente fissati dal legislatore. Si segnala dunque

come la stessa legge delega n. 26/2025 escludeva la possibilità di introdurre correttivi al sistema mediante atti amministrativi. Le modifiche intervenute, pertanto, risultano adottate in violazione della riserva di legge e dei limiti di delega.

V. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONevolezza, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Si eccepisce la violazione del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi, trattandosi di disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione censurata, infatti, non solo ha inciso sui precedenti decreti ministeriali, ma ha anche alterato la *lex specialis* di fonte secondaria, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01635/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01635/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 01851/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>